

Roma, 23 febbraio 2010

Prot. n. 038/2010/AS/gg

Ai Presidenti,
Amministratori delegati e Direttori
delle Aziende, Società ed Enti associati

LORO SEDI

Oggetto: Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici iscritte all'INPDAP - Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 .

Facciamo seguito alle richieste di chiarimento giunte in questi mesi sull'applicabilità della norma in oggetto alle lavoratrici donne delle aziende di servizio pubblico locale che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione prevista dall'art.5, comma 1, della legge 274/1991.

In proposito vi informiamo che sulla questione, l'Istituto, interpellato, ha risposto in modo affermativo.

Pertanto, illustriamo qui di seguito la normativa.

L'articolo 22 – ter della legge 102/2009 introduce, a decorrere dal **1° gennaio 2010** nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo) *“per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”*.

Dunque, si legge nella nota della Direzione Centrale Previdenza – Ufficio 1° normativo, poiché tra le forme “esclusive” dell'AGO rientra l'Istituto gerente della disciplina previdenziale della Pubblica Amministrazione, la normativa in oggetto trova applicazione nei confronti di tutte le lavoratrici donne “a qualsiasi titolo iscritte alle casse gestite dall'Inpdap”.

Di conseguenza secondo quanto affermato dall'Istituto, l'innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici donne dei settori dei servizi pubblici locali, ad esso iscritte, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina privatistica.

In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.

Restano escluse dalla nuova normativa, in virtù dell'ultimo periodo dell'art. 22 - ter della L. n. 102/2009, le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la previgente normativa. Le stesse possono richiedere all'INPDAP la certificazione di tale diritto.

Da ultimo informiamo che, al manifestarsi dell'ennesimo trattamento penalizzante nei confronti del personale dipendente iscritto INPDAP, Confservizi ha attivato specifiche iniziative sia in sede ministeriale che parlamentare finalizzate ad eliminare tali differenziali.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese

